ACCESSO CIVICO

Le prescrizioni di pubblicazione previste dal D.lgs. n. 33 del 2013 sono obbligatorie, sicché, nei casi in cui l'O.P.O. di Rieti abbia omesso la pubblicazione degli atti, sorge in capo al cittadino il diritto di chiedere e ottenerne l'accesso agli atti medesimi non pubblicati in base a quanto stabilito dall'art. 5 del medesimo decreto.

La richiesta di accesso civico ai sensi dell'art. 5 **non è sottoposta ad alcuna limitazione** quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'O.P.O. di Rieti o ad un suo delegato, obbligato alla pubblicazione.

Entro 30 giorni dalla richiesta l'O.P.O. di Rieti deve:

1) procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o dei dati richiesti;
2) trasmettere contestualmente il dato al richiedente, ovvero comunicargli l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'O.P.O. di Rieti deve indicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta da parte dell'O.P.O. di Rieti il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della l. n. 241 del 1990. Sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi.

Il titolare del potere sostitutivo, ricevuta la richiesta del cittadino, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione in base a quanto previsto dalla legge. I termini per il suo adempimento sono quelli di cui all'art. 2, comma 9 ter, della l. n. 241 del 1990, ossia un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Per la tutela del diritto di accesso civico si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. n. 104 del 2010.

L'inoltro da parte del cittadino della richiesta di accesso civico comporta da parte del responsabile della trasparenza o di un suo delegato, l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 43, comma 5, del d.lgs. n. 33 ossia:

1) all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare;
2) al vertice politico dell'amministrazione, all'O.I.V./Struttura equivalente ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Al RPCT dell'O.P.O. di Rieti,
Via Lucandri 26, 02100 Rieti
E-mail: *rpct.oporieti@gmail.com*

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
(art. 5 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e PTTI della FNCO)

La/il sottoscritta/o

COGNOME*	
NOME*	
NATA/O*	
RESIDENTE IN	
PROVINCIA	
VIA/N.	
EMAIL/PEC	
TEL./CELL	
INDIRIZZO DI RISCONTRO DELL'ISTANZA	

Considerata

[ ] l'omessa pubblicazione

ovvero

[ ] la pubblicazione parziale del seguente documento /informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato sul sito www.ordineostetricherieti.org. (1)

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell'istanza.

Luogo e data_____ Firma_____

(Si allega copia del documento di identità)

∗ dati obbligatori

[1] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell'istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.

[2] Inserire l'indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.

I dati personali forniti e autorizzati con la sottoscrizione della richiesta saranno trattati ai sensi del D.lgs. 196/2003 e titolare dei dati è l'O.P.O. di Rieti.